

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 febbraio 2009 Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi. (GU n. 57 del 10-3-2009)

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, concernente regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare il Capo V relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessita' di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'Appendice 1 al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, e' cosi' modificato:

a) in Appendice 1 sono inserite le seguenti schede:

1) dopo la scheda carburo di silicio e' inserita la scheda riportata in allegato 1 al presente decreto;

2) dopo la scheda polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita la scheda riportata in allegato 2 al presente decreto;

b) in Appendice 8, sono inserite le seguenti tabelle:

1) dopo la voce carburo di silicio e' inserita la seguente tabella:

CARRUBE FRANTUMATE		B
--------------------	--	---

2) dopo la voce polvere della lavorazione dell'acciaio inossidabile e' inserita la seguente tabella:

POLVERINO D'ALTOFORNO		A
-----------------------	--	---

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Comandante generale: Pollastrini